

REGIONE PUGLIA

Prot. N. 10671 Allegati N.

Risposta al foglio N. del

Bari, li 21 DIC. 1972 197

OGGETTO: Disegno di legge: "Provvedimenti per l'istruzione artigiana, con norme sul riconoscimento della bottega-scuola e sul conferimento del titolo di maestro artigiano"-

All'On.le Prof. Beniamino FINOCCHIARO
Presidente del Consiglio Regionale

S E D E

Per gli adempimenti di competenza si trasmette, in allegato, il disegno di legge di cui all'oggetto approvato dalla Giunta nella seduta del 5 c.m., per il quale si chiede la procedura d'urgenza prevista dall'art.22 del regolamento interno del Consiglio.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Avv. Gennaro Trisorio Luzzi)

CONSIGLIO REGIONALE		
ARRIVO		
21 DIC. 1972		
Col.	Classe.....	Fasc.....
Prot. N.	3471	

PROVVEDIMENTI PER L'ISTRUZIONE ARTIGIANA, CON NORME SUL
RICONOSCIMENTO DELLA BOTTEGA-SCUOLA E SUL CONFERIMENTO
DEL TITOLO DI MAESTRO ARTIGIANO

Signori Consiglieri,

il disegno di legge che viene sottoposto alla Vostra approvazione provvede ad istituire, nella nostra Regione, quella disciplina organica della "istruzione artigiana" che è mancata finora quale normativa dello Stato e rimane confusa tra l'istruzione professionale scolastica e l'addestramento pratico nelle aziende oggetto delle provvidenze concernenti in generale l'apprendistato integrato con i corsi complementari.

Fra le materie previste dall'art.117 della Costituzione l'istruzione artigiana è una delle prime assegnate alla competenza legislativa della Regione e precede, nella elencazione, lo stesso settore dell'"artigianato", sebbene il precedente art.45, comma 2°, della Costituzione avesse già stabilito, con particolare rilevanza, che la legge deve provvedere "alla tutela ed allo sviluppo del settore".

E' ovvio che una completa legislazione per la tutela

e lo sviluppo dell'artigianato deve anche prevedere una legislazione idonea alla preparazione professionale completa per l'esercizio del mestiere artigiano.

Ma pur non potendosi negare che numerosi provvedimenti legislativi siano stati emanati dallo Stato, sotto la pressione o per iniziativa del Parlamento, si deve pur troppo rilevare che la competenza a provvedere in materia di "istruzione artigiana" è passata per così dire, in busta chiusa, sigillata, dallo Stato alle Regioni.

Istruzione scolastica professionale e apprendistato hanno assorbito l'attenzione del legislatore che ha ritenuto di aver esaurito il suo compito sviluppando le iniziative dirette alla prima e iniziando, nel 1955, una legislazione diretta a tutte le forme di apprendistato nella quale soltanto l'assunzione nominativa degli apprendisti e agevolazioni in materia di assicurazioni obbligatorie distinguono il settore artigiano dagli altri di attività economica.

Il provvedimento che si sottopone al Vostro esame mira ad colmare, per l'istruzione artigiana, una grande lacuna legislativa creata in sostanza dalla separazione delle competenze delle Amministrazioni statali fra addestramento rapido dei lavoratori e istruzione scolastica. Ha dunque lo scopo di far rivivere quello che in passato, col

nome di bottega-scuola, è servito a creare sia imprenditori che lavoratori per gli imprenditori, tanto per l'artigianato quanto per l'industria.

L'originalità del provvedimento è nel tentativo di una chiara definizione della "istruzione artigiana" rispetto ad altre forme di istruzione professionale e nella conseguente netta distinzione tra l'impresa artigiana da riconoscere "bottega-scuola", con il suo titolare al quale viene conferito il titolo di "maestro artigiano" per le sue particolari capacità professionali e didattiche, e le altre imprese artigiane, che possono continuare, come quelle industriali, commerciali, ecc. ad assumere apprendisti in applicazione della legge dello Stato.

La bottega-scuola così inquadrata dovrà avere il compito essenziale, ma non esclusivo, di preparare i giovani per una futura attività imprenditoriale e quindi avviarli ad una preparazione professionale che ben più di un comune addestramento nell'azienda, possa offrire orizzonti più vasti per le possibilità di occupazione, sicché il futuro lavoratore possa orientarsi pure verso le occasioni di lavoro subordinato, ma anche e soprattutto a quelle ben più numerose del lavoro in proprio, autonomo, con le caratteristiche delle attività imprenditoriali.

L'avvio e lo sfogo verso le attività imprenditoriali nel campo dell'artigianato, ai fini della piena occupazione in Italia, sono stati largamente sottovalutati nei programmi di sviluppo economico e sociale.

Certamente una politica per lo sviluppo dell'artigianato italiano è stata avviata. Tutta una serie di provvedimenti legislativi, dalla disciplina giuridica del settore ai problemi del credito e a quelli di carattere sociale, in materia di assicurazioni obbligatorie, i principi legislativi di base sono stati posti dal Parlamento nazionale e su di essi la legislazione regionale potrà svilupparsi per colmare le lacune esistenti e già riconosciute ai vari livelli decisionali.

Ma la lacuna più grave è senza dubbio quella dei mezzi diretti a formare i futuri imprenditori più che futuri laureati.

Il problema, peraltro, non è soltanto italiano. Basti considerare che perfino nell'economia più avanzata del mondo, quella statunitense, esistono problemi analoghi. Per i compiti che attendono il Presidente NIXON, dopo la sua rielezione, il "Globo" del 10 novembre scrive: "... Si ingrossano infatti le file di coloro che cerca-

no una occupazione per la prima volta. Più di 2 mila insegnanti si sono laureati quest'anno per raggiungere le schiere dei disoccupati. La disoccupazione fra i laureati è pari all'8% contro il 5% delle forze di lavoro occupate. Uno su quattro chimici è senza lavoro. L'ironia maggiore è che il paese, proprio recentemente, ha sposato l'idea che tutti dovrebbero fregiarsi di una laurea. Per affrontare questa situazione, che anche in Italia sta diventando allarmante, il sistema educativo americano dovrà probabilmente sfornare in futuro più generici che specialisti".

"In campo operaio" prosegue il giornale "la situazione è diversa. Negli USA non si trovano più operai qualificati e neppure semi-qualificati: mancano i tecnici, i meccanici, gli infermieri, le segretarie. Un quinto dei lavoratori è inoltre scontento del proprio lavoro e l'assenteismo è aumentato del 9 % in cinque anni".

A queste considerazioni, che si estendono al nostro Paese, nel quale vari fattori naturali, tardivo sviluppo economico e costante incremento demografico, hanno imposto la vasta emigrazione all'estero, in ogni tempo, e poi le migrazioni interne insieme con il grave fenomeno dell'urbanesimo, si possono aggiungere quelle che riguar

dano le cause di uno sviluppo economico non equilibrato con le risorse locali.

E' superfluo dilungarsi in questa sede sui risultati e sui rimedi ai quali si può pensare di far ricorso per ottenere risultati migliori.

Le forme di dualismo da tanto tempo lamentate fra scuola e realtà produttiva, fra cultura e professione, sono una realtà alla quale ha esplicitamente fatto riferimento il rappresentante dell'E.N.A.P.I., Ing. Federico Bragioni, in una sua ampia e motivata relazione tecnica al convegno di Montalbano Ionico svoltosi nel marzo dello scorso anno sotto il patrocinio della Camera di Commercio di Matera, la quale molto opportunamente ne ha pubblicato gli atti.

Già nel settembre del 1970 il compianto dr. Raimondo Michetti, Presidente dell'Istituto Nazionale per la Istruzione e l'Addestramento nel settore artigiano, aveva svolto ad Udine una magistrale relazione al Convegno nazionale di studio delle Associazioni Cristiane degli Artigiani Italiani sul tema dell'apprendistato nella formazione professionale. Dopo un accenno alla necessità di superare tale dualismo, verificatosi nel secondo dopoguerra per ragioni contingenti, egli aveva delineato una soluzione largamente motivata, che basata sulla uti -

lizzazione delle forze produttive più idonee, per naturale tradizione, alla formazione professionale dei giovani da avviare alle lavorazioni nelle aziende, prospettava una legislazione la quale, posta innanzitutto l'esigenza di una più confortevole permanenza dei giovani nel lavoro produttivo delle imprese artigiane, restituisse all'artigianato la tradizionale figura della bottega-scuola.

Si tratta dunque di far confluire nella bottega-scuola, cioè in una moderna e bene attrezzata impresa artigiana, sia le provvidenze in vigore per l'apprendistato che siano chiaramente dirette all'esercizio di attività artigiane rispondenti alle moderne tecniche rese possibili dal progresso tecnologico, sia le altre provvidenze anch'esse in vigore per il completamento della istruzione obbligatoria di base, qualora essa manchi, e di quella facoltativa, tecnica ed artistica, anch'essa scolastica, da utilizzare nell'esercizio dei mestieri artigiani.

A questo concetto della bottega-scuola è ispirato il provvedimento predisposto.

Praticamente si tratta di chiamare, mediante adeguata selezione, le forze dell'iniziativa privata alla

soluzione del grave problema: cioè le imprese artigiane esistenti ed i rispettivi titolari, sempre che le prime siano riconosciute o rese idonee e i secondi siano considerati idonei alla funzione addestrativa e didattica,

Il primo articolo del provvedimento contiene una definizione dell'"istruzione artigiana", per distinguerla da quella professionale in genere. Peraltro, se essa dovesse intendersi compresa in quella professionale, non vi sarebbe stato motivo per indicare, nella Costituzione, l'istruzione artigiana separata dall'altra e dall'assistenza scolastica. Dall'armonica integrazione delle due forme di istruzione con l'assistenza necessaria è possibile ricavare invece uno strumento nuovo per finalità di sviluppo economico e sociale che consentirà l'espansione dell'artigianato moderno fin nelle zone più remote e depresse, anche là dove non è possibile installare impianti industriali.

Gli articoli da 2 a 8 precisano i requisiti obiettivi occorrenti perchè una impresa artigiana sia riconosciuta bottega-scuola e possa essere destinataria delle particolari agevolazioni della Regione, che vengono previste sia per consentire all'artigiano titolare di quella impresa di porre a disposizione locali ed attrezzature piena-

mente idonei allo scopo, sia per riconoscere allo stesso, se insignito del titolo di maestro artigiano, gli interventi regionali previsti all'art. 17.

L'art. 3 considera la possibilità che vengano riconosciuti botteghe-scuola quali laboratori che siano allestiti per l'esercizio di uno o più mestieri (quindi per l'esercizio di una impresa che possa avere apprendisti) e per l'insegnamento di detti mestieri, anche quelli realizzati per iniziativa di "ConSORZI comunque costituiti fra imprese artigiane per attività ausiliarie occorrenti alle imprese consorziate nell'esercizio delle loro attività principali". A questo proposito vale un breve chiarimento: l'impresa artigiana, che faccia parte del consorzio (il quale invece non può essere "impresa" di produzione) è quella dell'artigiano che abbia il titolo di "maestro artigiano" ed è datore di lavoro per tutti gli addetti alla sua impresa, compresi gli apprendisti. Gli altri artigiani che fanno parte del Consorzio unicamente per giovare delle attività ausiliarie svolte dal Consorzio stesso, potranno quotarsi per le spese necessarie all'allestimento del laboratorio. La Regione potrà anche intervenire mediante propri contributi per alleggerire l'onere della spesa, sia per finanziamenti chiesti dall'artigiano titolare dell'impresa, come tale (affittuario del laboratorio, oppure

comproprietario dello stesso e gestore comunque dell'impresa), sia per alleviare l'onere dell'attività didattica di questo artigiano al quale sia stato anche conferito il titolo di maestro-artigiano.

Analogo è il ragionamento che si può fare per il caso ipotizzato di enti pubblici e privati "che esercitano attività di ausilio all'artigianato o all'istruzione scolastica o comunque per finalità indirizzate allo sviluppo economico, e vogliono provvedere, con mezzi propri e con contributi della Regione, ad allestire laboratori artigiani da dare in locazione e comunque da mettere a disposizione di "maestri-artigiani".

Nel quadro di queste varie possibilità di iniziative e di interventi dovrebbe essere possibile attuare una proposta del dr. Michetti intesa a realizzare corsi "preprofessionali" della durata di un anno, aventi essenzialmente carattere orientativo per gli apprendisti nella scelta del mestiere e comunque equivalenti - per la preparazione di base - ai corsi ministeriali propedeutici per i ragazzi privi dell'istruzione di base.

Dovrebbe essere anche possibile pervenire alla creazione di botteghe-scuola "pilota", nelle quali l'insegnamento e l'addestramento potrebbero avere un più elevato livello tecnico.

Queste due ipotesi dovranno essere più attentamente

considerate ai fini dell'attuazione della legge e formare appunto oggetto delle norme di attuazione della stessa, con particolari disposizioni.

Gli articoli 4 e 5 affidano all'Assessorato regionale per l'industria, il commercio e l'artigianato la tenuta dell'elenco delle botteghe-scuola, cioè la possibilità per la Regione di conoscere in ogni momento quante di queste particolari imprese artigiane possono formare oggetto di interventi regionali, lasciando ovviamente che per ogni provincia altro elenco provinciale sia tenuto dalle Commissioni provinciali per l'artigianato. Queste saranno invece responsabili della tenuta dell'albo dei maestri artigiani, i quali diventano soggetti di diritti, come si vedrà appresso e quindi in analogia con l'albo provinciale delle imprese artigiane, previsto dalla legge nazionale.

Gli articoli 6 e 7 trattano delle forme di intervento della Regione per la bottega-scuola e della istituzione di un "Fondo regionale per l'istruzione artigiana", sul quale gravano le spese per i vari interventi e sul *al* quale devono quindi confluire i contributi per l'alimentazione di dette spese.

I successivi articoli da 8 a 16 trattano della figura del maestro artigiano, che è innanzitutto il responsa-

bile dello svolgimento dell'apprendistato secondo le norme di legge statale.

Non si ritiene necessario un particolareggiato commento degli articoli predetti. Va precisato ancora che il maestro-artigiano, corollario indispensabile dello strumento oggettivo bottega-scuola, è un soggetto di diritti, quale artigiano secondo la legge nazionale e quale maestro-artigiano secondo la legge regionale che gli affida un particolare compito, nell'interesse della collettività.

Il nuovo titolo, che gli viene conferito per riconoscimento di altri titoli che egli possiede, conseguiti nella carriera scolastica, o in seguito ad esami per l'esercizio di una professione o mestiere, ovvero in seguito all'esame ^{tecnico} tecnico-pratico previsto all'art. 10, rimane nel campo dei diritti del soggetto e non può essere revocato dopo che sia stato conferito. E' prevista, invece, la possibilità della revoca delle funzioni di maestro artigiano per sopravvenuta perdita di uno dei requisiti, mancando i quali fin dall'origine il titolo non sarebbe stato conferito secondo l'art. 8. Con la revoca delle funzioni predette, rimane all'interessato la piena possibilità dello esercizio della comune attività imprenditoriale.

Per la disciplina del titolo di maestro artigiano è stata seguita in gran parte la legge regionale del Friuli-

Venezia Giulia 24 febbraio 1970, n. 6, contenente norme integrative e modificative della disciplina giuridica delle imprese artigiane, e precisamente la normativa fissata negli articoli 24 e seguenti, concernenti, appunto il maestro-artigiano.

L'anzianità nell'esercizio del mestiere per almeno 10 anni e il compimento di 40 anni per il conferimento del titolo sono requisiti già prescritti dalla predetta legge regionale. Non si è ritenuto di porre il requisito dell'età ad un minor numero di anni, come nella provincia di Bolzano (ora 23 anni, prima 25), poichè in quella provincia solo i maestri artigiani possono avere apprendisti, che la legge provinciale esclude per gli altri artigiani.

Alla legge della provincia di Bolzano fanno invece riferimento il comma 3° e il 4° dell'art. 8, per quanto riguarda i motivi di impedimento per il conferimento del titolo e quindi di revoca delle funzioni.

Le disposizioni finali (art. 17 e seguenti) riguardano le forme di intervento agevolativo, per i maestri artigiani, dell'esercizio dell'attività addestrativa didattica con norme che fanno in gran parte riferimento ad un'altra legge regionale del Friuli-Venezia Giulia, anteriore a quella dianzi citata e concernente la "formazione professionale dei lavoratori" in genere (legge regionale 31 di-

cembre 1965, n. 35).

Le norme transitorie prevedono, nella prima attuazione della legge, una particolare solennità per il conferimento del titolo di maestro artigiano, che verrebbe effettuata con decreto del Presidente della Giunta:

~~Bozza~~

Schema di Disegno di legge

Provvedimenti per l'istruzione artigiana con norme sul riconoscimento della bottega-scuola e sul conferimento del titolo di maestro artigiano.

Capo I - Dall'istruzione artigiana

Art. 4

L'istruzione artigiana, prevista dall'art. 117 della Costituzione, è disciplinata nella Regione Puglia dalla presente legge, con la quale i criteri per il riconoscimento della bottega-scuola e per il conferimento del titolo di maestro artigiano vengono stabiliti allo scopo di integrare i provvedimenti statali in vigore per l'apprendistato, per la istruzione scolastica obbligatoria e per l'istruzione tecnica ed artistica facoltativa, nel quadro di iniziative intese a realizzare, per i lavoratori dell'artigianato, autonomi e dipendenti, l'istruzione teorica, pratica e artistica, occorrente per l'esercizio dei mestieri in forma autonoma e con le caratteristiche di attività imprenditoriale.

Presupposti necessari dell'istruzione artigiana sono:

- a) la completa osservanza delle norme vigenti per l'apprendistato artigiano;

- b) la completa osservanza delle prescrizioni per l'istruzione obbligatoria;
- c) il riconoscimento ed il funzionamento della bottega-scuola;
- d) il conferimento del titolo di maestro artigiano quale imprenditore e responsabile del funzionamento della bottega-scuola.

Capo II - Della Bottega-Scuola

E' considerata bottega-scuola, l'impresa iscritta nell'albo provinciale delle imprese artigiane istituito con l'art. 9 della legge 25 luglio 1956, n.860 che, adeguatamente fornita di locali, servizi ed attrezzatura tecnica e diretta, inoltre, da un maestro artigiano, risulta idonea per la specifica formazione professionale di apprendisti e lavoratori dell'artigianato.

Al fine del riconoscimento di tale idoneità è prescritto il preventivo parere tecnico degli uffici competenti per l'applicazione delle norme sull'apprendistato, con particolare riguardo alla prevenzione degli infortuni, delle malattie professionali e delle malattie causate da carenze

ambientali.

E' prescritta altresì l'osservanza delle altre norme igieniche e sanitarie, che siano rese obbligatorie per le pubbliche scuole.

Art. 3

Il riconoscimento di bottega-scuola è riservato a laboratori appositamente allestiti, per l'esercizio e l'insegnamento di uno o più mestieri, da :

- a) imprenditori artigiani;
- b) da consorzi comunque costituiti fra imprese artigiane per attività ausiliarie occorrenti alle imprese consorziate nell'esercizio delle loro attività principali;
- c) da enti pubblici e privati che esercitano attività di ausilio all'artigianato o all'istruzione scolastica o comunque per finalità indirizzate allo sviluppo economico.

Art. 4

Le agevolazioni previste dalla presente legge posse-

no essere destinate alle botteghe-scuola iscritte in apposito elenco tenuto dall'Assessorato Regionale per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato, su richiesta dei maestri artigiani titolari delle imprese interessate, ovvero su domanda del proprietario dei locali destinati a laboratorio.

Art. 5

La cancellazione dall'elenco è disposta dall'Assessore regionale competente, per sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti tecnici ed igienici previsti all'Art. 2. o quando l'attrezzatura tecnica non risulta più idonea alla formazione professionale, o per revoca della qualifica di maestro artigiano nei confronti del titolare dell'impresa.

Art. 6

Per la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento, il completamento e l'adattamento di immobili da destinare a

bottega-scuola e per le attrezzature di laboratorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per il pagamento degli interessi sui mutui occorrenti ed a rilasciare garanzia sussidiaria per l'erogazione di detti mutui, nonché contributi per la parziale copertura delle spese necessarie e documentate.

Gli immobili finanziati con il concorso della Regione per la concessione di contributi o per il rilascio della garanzia restano vincolati alla destinazione di bottega-scuola per anni e, in ogni caso, per una durata superiore a quella della garanzia occorrente per i mutui.

ART. 7

Per gli interventi previsti dalla presente legge è costituito un "Fondo regionale per l'incentivazione della bottega-scuola" al quale affluiscono :

- a) le somme stanziare annualmente a tale scopo nel bilancio di previsione della Regione;
- b) gli eventuali contributi e le donazioni di Enti pubblici, anche internazionale, e di enti privati, nonché di

privati cittadini;

- c) gli eventuali recuperi su finanziamenti regionali disposti a scopo di istruzione artigiana ai sensi della presente legge.

Il contributo regionale per l'esercizio finanziario è determinato in L. milioni.

Per gli esercizi successivi le somme da iscrivere in bilancio saranno determinate con la legge di approvazione del Bilancio medesimo, in relazione alle effettive occorrenze.

Capo III - Del Maestro artigiano

Art. 8

E' istituito il titolo di "Maestro artigiano". L'albo provinciale dei maestri artigiani è disciplinato con le norme di cui all'art. 14.

Il titolo può essere conferito ai titolari di imprese iscritte nell'ambito provinciale delle imprese artigiane, i quali nell'esercizio di almeno 10 anni di uno dei mestieri che presentino particolare interesse artistico o richie

dano specifiche cognizioni tecniche, abbiano dimostrato di possedere un elevato grado di capacità professionale ed abbiano compiuto il 40.^o anno di età.

Il titolo può anche essere conferito ai soci di impresa artigiana costituita in forma societaria; il titolo non può essere conferito a titolari di imprese artigiane che abbiano subito condanna penale per delitti contro la moralità (pubblica?) e il buon costume o per delitti compiuti a scopo di lucro.

La funzione di maestro artigiano è revocata dall'Assessore regionale competente, per gli stessi motivi. Può essere revocata, su proposta della Commissione Provinciale per l'Artigianato, nei riguardi di maestri artigiani che abbiano dimostrato negligenza nell'insegnamento o violato in modo grave i propri doveri riguardo agli apprendisti.

I mestieri di cui al secondo comma sono determinati, su proposta del Comitato regionale per l'artigianato di cui all'Art. 20, con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa.

Art. 9

La capacità professionale di cui all'articolo prece-

dente può essere desunta dal possesso di diplomi di istituti tecnici e professionali ovvero provata mediante esame teorico-pratico dinanzi ad una commissione costituita con le modalità di cui all'Art. 11.

La capacità professionale può essere eccezionalmente desunta, a giudizio insindacabile di detta commissione, dal conseguimento di premi in mostre, esposizioni, concorsi regionali, nazionali ed internazionali, da lodevole (e rinomato) insegnamento svolto in scuole pubbliche, dalla esecuzione di saggi di lavoro, da specifica (e notoria) competenza, perizia, preparazione ^o svolgimento dell'insegnamento professionale da parte dell'interessato.

In tal caso il titolo è conferito con decreto dell'Assessore competente.

Art. 10

E' in ogni caso prescritto l'esame teorico-pratico per il conferimento del titolo di maestro artigiano ai fini dell'addestramento e dell'insegnamento dei giovani per i mestieri di cui all'Art. 8, che comportano particolare responsabilità verso i terzi.

L'elenco di tali mestieri è determinato con lo stesso decreto del Presidente della Giunta previsto all'Art. 8.

Art. 11

La commissione per l'esame teorico-pratico richiesto per il conferimento del titolo di maestro artigiano è costituita, per ciascuna provincia, con decreto del Presidente della Giunta, su proposta dell'Assessore regionale competente e su conforme deliberazione della Giunta medesima, da :

- a) un rappresentante della Commissione provinciale dell'artigianato (oppure dell'Assessorato?), che assume le funzioni di presidente;
- b) un esperto, scelto fra insegnanti di materie tecniche negli istituti o centri di istruzione professionale, designato dall'Assessorato all'Industria, al commercio e all'artigianato (che lo presiede?);
- c) due maestri artigiani, iscritti nell'albo di cui all'Art. 14, che esercitano il mestiere per il quale viene richiesto il titolo, designati dalle organizzazioni

sindacali artigiane più rappresentative della provincia;

- d) un esperto designato dalle organizzazioni provinciali dei lavoratori.

Le commissioni di esame durano in carica un (due?) anno e provvedono agli esami in sessione pubblica (?) almeno due volte all'anno. I loro membri possono essere riconfermati.

Art. 12

L'esame teorico-pratico consiste :

- a) in una prova orale su nozioni tecnologiche, di cultura generale e di amministrazione aziendale;
- b) in una prova pratica intesa ad accertare la capacità professionale del candidato.

I programmi di esame, per ciascun mestiere, sono approvati dall'Assessore all'Industria, al Commercio e all'Artigianato, su proposta del Comitato Regionale per l'Artigianato.

Art. 13

I titoli specifici, quali diplomi, patenti od altri certificati, ^{che} abilitino all'esercizio di attività ausiliarie delle professioni sanitarie, alla guida di autoveicoli, alla conduzione di generatore di vapore o simili, all'installazione di ascensori e montacarichi, esonerano dall'esame di cui al precedente Art. 12.

Art. 14

L'albo dei mestieri artigiani è pubblico ed è tenuto in ogni provincia della Commissione Provinciale per l'Artigianato.

Con il conferimento del titolo di maestro artigiano, l'iscrizione nell'albo è disposta dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato, su domanda dell'interessato, e deve essere espressamente menzionata nel certificato di iscrizione dell'impresa, di cui egli è titolare, nell'albo di cui all'Art. 9 della legge 25 luglio 1956 n. 830.

Contro il mancato conferimento del titolo il richiedente può ricorrere al Comitato regionale per l'artigianato, che provvede in via definitiva.

La funzione di maestro artigiano è revocata nel caso di perdita di uno dei requisiti richiesti per il conferimento, oppure su proposta della Commissione Provinciale per l'Artigianato prevista dal 3° comma dell'art. 7.

ART. 15

L'uso del titolo di maestro artigiano è inibito a chiunque non sia iscritto nell'albo di cui all'art. 14.

ART. 16

Sugli attestati di idoneità e profitto rilasciati secondo le norme sull'apprendistato agli apprendisti delle botteghe-scuola dovrà essere fatta anche espressa menzione della presente legge regionale.

Capo IV - Disposizioni transitorie e finali

ART. 17

Le retribuzioni dovute agli apprendisti delle botteghe-scuola per le ore dedicate all'insegnamento complementare, ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n°25 e successive modificazioni, o per disposizione dei contratti collettivi di lavoro, sono a carico del "Fondo regionale per l'incentivazione della bottega-scuola" di cui all'art. 7 della presente legge.

L'Assessorato regionale per l'industria, il commercio e l'artigianato è autorizzato a concedere premi di incoraggiamento agli apprendisti particolarmente meritevoli ed a rimborsare, anche in misura forfettaria, ai maestri artigiani le spese per impiego di materie prime da parte degli apprendisti nel primo anno di frequenza della bottega-scuola, nonché l'importo dovuto dal maestro artigiano per imposte sulla quota di maggior reddito, effettivo o presunto, ricavato dalla collaborazione degli apprendisti nell'organizzazione del lavoro aziendale.

ART. 18

A carico del "Fondo regionale per l'incentivazione della bottega-scuola" possono essere sostenute spese o concessi contributi per l'assistenza agli apprendisti delle botteghe-scuola, relativamente :

- a) al loro mantenimento a convitto durante il ciclo formativo, in istituti gestiti da enti pubblici o da Enti privati che offrano garanzie di serietà e di esperienza;
- b) al rimborso delle loro spese di viaggio per accedere alla bottega-scuola;
- c) alla fornitura del corredo necessario per la partecipazione a determinate lavorazioni ed ai corsi complementari;
- d) alla concessione di sussidi per gli apprendisti più bisognosi;
- e) all'opera di propaganda ed alle iniziative di studio e di indagine.

ART. 19

Nel primo anno di applicazione della presente legge

il titolo di maestro artigiano può essere conferito, con decreto del Presidente della Giunta, su proposta delle Commissioni provinciali per l'artigianato e su conforme parere della Giunta, con le norme di cui agli articoli precedenti, agli artigiani che abbiano compiuto 35 anni di età ed abbiano esercitato il mestiere per almeno 5 anni.

Art. 20

Per il periodo di due anni dall'entrata in vigore della presente ^{Legge} le funzioni del Comitato Regionale dello Artigianato, sono esercitate dalla Commissione regionale per l'artigianato di cui all'Art. 14 della legge 25 luglio 1956 n. 860.

Art. 21

I finanziamenti e i contributi previsti dalla presente legge sono disposti, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Giunta medesima o, per sua delega, dell'Assessore regionale

per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Il controllo sull'impiego dei finanziamenti e dei contributi secondo la destinazione prevista nel decreto di concessione è demandato all'Assessore competente.

E' istituito, nello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario..... il Capitolo con la seguente denominazione : "Fondo regionale per l'incentivazione della bottega-scuola" e con lo stanziamento di L. -

Lo stanziamento dello stesso capitolo, per la parte eventualmente non impegnata nell'esercizio di competenza, potrà essere utilizzato negli esercizi successivi, fino all'esercizio finanziario

ART. 22

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge verranno emanate le relative norme di attuazione con decreto del Presidente della Giunta, su conforme parere della Giunta stessa, e sentita la Commissione regionale dell'artigianato.